

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda:

Timbro Aziendale

in relazione a quanto previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", nell'ambito delle attribuzioni, dei compiti e delle mansioni di Sua competenza

### **DELEGA**

**(DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c)**

il Sig. \_\_\_\_\_ quale preposto al controllo della "Certificazione Verde COVID-19" secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, e come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.

Modalità di espletamento della verifica:

- scannerizzazione del **QR Code** del **GREEN PASS** mediante idonea applicazione (**VerificaC19**);
- eventuale richiesta di un documento identificativo atto a verificare l'identità del soggetto associata al **GREEN PASS** esibito.

Luogo/Data, \_\_\_\_\_

Firma Leg. Rappresentante

Firma Delegato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Istruzioni da seguire per la verifica:

- ✓ per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa;
- ✓ se il certificato risulta valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- ✓ è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- ✓ è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;
- ✓ è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione;
- ✓ è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- ✓ nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile dell'azienda per le ulteriori incombenze;
- ✓ tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- ✓ far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- ✓ è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile;
- ✓ prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, il cui testo è riportato in calce alla presente nota.

Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni.

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare il responsabile.

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le disposizioni ricevute.

Luogo/Data, \_\_\_\_\_

Firma Delegato

---

### DPCM 17 giugno 2021

#### Art. 13 - Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  - a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
  - b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  - c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  - f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.